

Codice A1817B

D.D. 13 febbraio 2020, n. 246

R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 28/2020 relativa a interventi di manutenzione idraulica del rio dell'Acquabuona presso l'abitato di Antronapiana nel Comune di Antrona Schieranco (VB). Richiedente: Comune di Antrona Schieranco (VB).



ATTO N. DD-A18 246

DEL 13/02/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania

OGGETTO: R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 28/2020 relativa a interventi di manutenzione idraulica del rio dell'Acquabuona presso l'abitato di Antronapiana nel Comune di Antrona Schieranco (VB). Richiedente: Comune di Antrona Schieranco (VB).

Premesso che:

in data 20/01/2020 ns. prot. n. 2348, il Comune di Antrona Schieranco ha presentato istanza per ottenere l'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 relativamente ai "lavori di manutenzione idraulica del rio dell'Acquabuona alla confluenza con il torrente Troncone nel Comune di Antrona Schieranco (VB)";

all'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'Ing. Stefano Chieu in base ai quali è prevista la realizzazione dei lavori in oggetto che consistono nella asportazione di 149 mc di materiale detritico, con riprofilatura delle sezioni d'alveo al fine di favorire il deflusso nel tratto presso l'abitato di Antronapiana;

il progetto definitivo allegato all'istanza è stato approvato dal Comune di Antrona Schieranco con D.G.C. n. 7 del 03/02/2020;

sentita la Provincia del Verbano Cusio Ossola, è stato verificato che per il corso d'acqua in argomento non è necessaria l'espressione del parere tecnico in ordine alla tutela della fauna ittica ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 37/2006 e della D.G.R. n. 72-13725 del 29/3/2010, così come modificata con D.G.R. n. 75-2074 del 17/5/2011;

a seguito dell'esame degli atti progettuali e del sopralluogo effettuato, la realizzazione dei lavori in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico;

ai sensi della D.G.R. n. 38-8849 del 26/05/2008 – par. 7.2 Allegato A – è considerato nullo il valore del materiale litoide per gli interventi che comportano asportazione di quantitativi inferiori a 150 mc;

la realizzazione degli interventi di cui trattasi rientra nei casi non soggetti concessione né a pagamento di canone ai sensi del regolamento regionale n. 14/R/2004.

Tutto ciò premesso,
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la L.R. 23/08;
- la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n° 523/1904;
- gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- l'art. 59 della L.R. 44/00;
- le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004;
- la D.G.R. n. 38-8849 del 26/05/2008;
- il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;

determina

1. di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904, il Comune di Antrona Schieranco ad eseguire gli interventi in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati allegati all'istanza del 20/01/2020 ns. prot. n. 2348, che vengono restituiti al proponente in formato elettronico controfirmato digitalmente da questo Settore, subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni e condizioni vincolanti:

- gli interventi in oggetto dovranno essere realizzati nel rispetto degli elaborati progettuali approvati e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante la realizzazione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- i lavori in argomento dovranno essere iniziati, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni DUE dalla data del presente atto, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo p.e.c. o lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare

dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico dei corsi d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

2. Di dare atto che il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Si dà atto che il procedimento è stato concluso nei termini previsti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Funzionario
Ing. Andrea Moroni

IL DIRIGENTE (A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania)
Fto Mauro Spano'